



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AMATI, MALAN, BIANCONI, BONFRISCO, DE PETRIS, FABBRI, FEDELI, FISSORE, GRANAIOLA, MERLONI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, RIZZOTTI, VALENTINI, FAVERO e CORSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2015

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l’assunzione di lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge contribuisce ad aggiornare il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificando le norme in materia di trattamenti e tutele spettanti a coniuge e figli delle vittime e degli invalidi del lavoro.

Di un'aggiornamento più esteso del citato testo unico n. 1124 del 1965, si occupa il disegno di legge atto Senato n. 55 recante delega al Governo in materia di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già all'esame della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale.

Con il presente disegno di legge vogliamo proporre una soluzione, elaborata con il contributo dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, che rimuova efficacemente alcuni degli ostacoli alla realizzazione dei diritti sanciti dalle norme in oggetto, introducendo un necessario e improrogabile adeguamento del quadro normativo al contesto attuale.

Da un lato sono profondamente mutate negli anni le caratteristiche di lavoro e famiglia; dall'altro è necessario tenere in considerazione recenti evoluzioni negli orientamenti giurisprudenziali.

Nel 2012 la Corte di Cassazione, in riferimento all'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, ha confermato che tale obbligo sussiste anche se il figlio ha superato la maggiore età ma non ha raggiunto una situazione di indipendenza economica per motivi a lui non imputabili (Cassazione, sen-

tenze n. 1773 dell'8 febbraio 2012, n. 2171 del 15 febbraio 2012 e n. 5174 del 30 marzo 2012).

Pur se in un ambito diverso, è opportuno evidenziare che la sostanza di queste considerazioni deve essere considerata nell'esaminare il contenuto delle condizioni in base alle quali i figli di invalidi o vittime del lavoro percepiscono le erogazioni INAIL. Ricordiamo, inoltre, che in questo caso stiamo discutendo di trattamenti risarcitori.

Per questo l'articolo 1 prevede una modifica all'articolo 77 del citato testo unico, stabilendo che per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato, che abbiano ciascuno reddito proprio da lavoro non superiore ad euro 5.681,02, le quote integrative della rendita INAIL siano corrisposte fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età ovvero fino al compimento del trentesimo anno qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro.

L'articolo 2 segue la medesima logica, modificando l'articolo 85 del medesimo testo unico al fine di introdurre lo stesso prolungamento dell'erogazione della rendita INAIL nel caso di figli di caduti sul lavoro.

L'articolo 3 prevede che, se richieste dai soggetti interessati, l'INAIL preveda prestazioni di sostegno psicologico, con l'obiettivo di un completo reinserimento nella vita di relazione e lavorativa.

L'articolo 4 introduce una modifica volta ad aggiornare il linguaggio utilizzato, introducendo i termini «coniuge» e «coniuge superstita» al posto di, rispettivamente, «vedovo» e «moglie».

L'articolo 5 prevede un'integrazione all'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, norma più volte modificata ed anche

espressamente interpretata con apposita legge, ma che continua a creare difficoltà in fase di attuazione, mettendo in conflitto due diverse tipologie di categorie protette. La formulazione qui proposta chiarisce che l'avviamento al lavoro deve avvenire in

modo paritario, fermo restando il divieto di superare il numero di assunzioni previsto, a tutela delle compatibilità finanziarie del bilancio di parte corrente dello Stato.

L'articolo 6 identifica la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Quote integrative della rendita
per i figli maggiorenni)*

1. All'articolo 77 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato, che abbiano ciascuno reddito proprio da lavoro non superiore ad euro 5.681,02, dette quote sono comunque corrisposte fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età ovvero fino al compimento del trentesimo anno qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro».

Art. 2.

*(Quote di rendita ai superstiti
per gli orfani maggiorenni)*

1. All'articolo 85, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) Il venticinque per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento

del diciottesimo anno di età; il cinquanta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, se siano deceduti anche entrambi gli adottanti, fino al trentesimo anno di età. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso, che non dispongano di alcun reddito o dispongano ciascuno di un reddito proprio da lavoro non superiore ad euro 5.681,02, dette quote sono comunque corrisposte fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età e anche successivamente qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data».

Art. 3.

(Sostegno psicologico)

1. A tutti i soggetti beneficiari delle prestazioni economiche di cui all'articolo 77 terzo comma ed all'articolo 85, primo comma, numero 2), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della presente legge, spetta, a richiesta degli interessati, la prestazione di sostegno psicologico erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), finalizzata all'inserimento nella vita di relazione, all'elaborazione del lutto, all'accompagnamento nel percorso di istruzione e formazione, nonché all'approccio al mondo del lavoro. Tale prestazione di sostegno psicologico può essere erogata anche sulla base di convenzioni tra l'INAIL e le associazioni

di infortunati sul lavoro maggiormente rappresentative.

Art. 4.

(Attitudine al lavoro del coniuge superstite)

1. All'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'articolo 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il coniuge superstite abbia raggiunto i sessantacinque anni di età al momento della morte per infortunio del coniuge».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25)

1. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Per effetto dell'applicazione del comma 1 della presente legge, in ciascuna procedura di assunzione al lavoro nel settore pubblico, il numero di posti coperti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, deve essere esattamente pari a quello coperto dai soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. È ammessa l'eccedenza di una unità a vantaggio di una delle due anzidette categorie di soggetti beneficiari, a condizione che sia compensata nella procedura di assunzione immediatamente successiva».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015-2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

